



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 35 del 24 Aprile 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: **Disposizioni relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale.**

***Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute,
Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati,
attesta la regolarità tecnica del presente atto.***

***Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)***

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 dell’11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 29 del 13 aprile 2020 e n. 32 del 17 aprile 2020;

VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro, l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e dei decessi nelle varie regioni d’Italia;

-dell’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

-del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

DATO ATTO che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 5 marzo 2020 si è proceduto all’individuazione dei delegati del soggetto attuatore;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’interno del 22 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA l'Ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della Salute Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM dell'1 aprile 2020 pubblicato nella G.U. n.88 del 2 aprile 2020;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

CONSIDERATO CHE le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale hanno reso necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

-per fronteggiare l'emergenza nel territorio regionale sono state introdotte, con le ordinanze sopra richiamate, misure applicabili nella Regione Calabria, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

VISTA l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro, l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTA la circolare del Ministero della Salute 0007422-16/03/2020-DGPROGS-MDS-P avente ad oggetto trasmissione "*Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19*"

ALLA LUCE del DPCM del 10 aprile 2020 pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 97 dell' 11 aprile 2020;

DATO ATTO che con l'Ordinanza n. 29/2020 è stata prorogata, fino al 26 aprile 2020, la sospensione:

- di tutte le attività ambulatoriali erogate dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, incluse le strutture private accreditate e private autorizzate e le attività in intramoenia;

- dei ricoveri in elezione e quindi differibili, sia di area medica, che di area chirurgica;

DATO ATTO, altresì, che con la stessa Ordinanza n. 29/2020:

-è stato disposto che le strutture pubbliche, private accreditate e private autorizzate, procedessero alla riprogrammazione delle attività ambulatoriali e di ricovero sospese ai sensi della predetta Ordinanza;

- sono state fatte salve le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni d'urgenza, nonché quelle di dialisi, di radioterapia e quelle oncologiche-chemioterapiche, le prestazioni relative alla gravidanza a rischio e/o a termine ed i follow up non differibili;

- sono state fatte salve altresì, le prestazioni di ricovero urgenti, quelle per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta, post acuta ed estensiva, di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening oncologico), nonché le attività programmate volte alla tutela della salute materno-infantile;

- è stato disposto che le sedute di vaccinazione dovessero essere garantite con le adeguate precauzioni e contingentazioni;

CONSIDERATO CHE il Governo con il DPCM 10 aprile 2020 ha disposto la durata delle misure di contenimento a tutto il 3 maggio 2020;

-è necessario armonizzare le misure adottate a livello regionale, mantenendone la validità e l'efficacia, con l'analisi del contesto allo stato esistente;

-si deve tenere conto della necessità di garantire le prestazioni specialistiche ambulatoriali;

- La situazione di diffusa emergenza, cui si associano le disposizioni di separazione sociale e di isolamento domiciliare, impongono l'assunzione di iniziative di carattere straordinario ed urgente, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, monitoraggio e presa in carico, a livello territoriale, così da contribuire ad una riorganizzazione dell'assistenza sanitaria, sia al fine di contenere la diffusione del contagio, sia con funzione di filtro, necessario a frenare l'afflusso negli ospedali;

- tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di incrementare una compiuta azione di prevenzione, impone la prosecuzione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con particolare riferimento agli ospedali quali luoghi nei quali evitare, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, la possibilità che gli stessi possano trasformarsi in focolai epidemici;

-è necessario comunque adottare, relativamente alle attività ambulatoriali, ogni precauzione necessaria ad impedire il rischio dell'infezione interpersonale, finalizzata a proteggere gli operatori e gli assistiti dall'eventuale contagio;

-nella presente Ordinanza e nell'allegato 1, che ne è parte integrante e sostanziale, sono riassunti i criteri organizzativi minimi, per consentire la ripresa delle attività sospese, quali:

- prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- prestazioni rese negli studi medici professionali;

- restano ferme tutte le azioni di prevenzione e di contenimento necessarie già previste e fissate nelle disposizioni nazionali e regionali vigenti e nelle linee guida diffuse a livello nazionale e regionale;

DATO ATTO che le prestazioni e attività di cui sopra possono riprendere a partire dal 27 aprile 2020, nelle strutture private accreditate, private autorizzate, e negli studi medici professionali che siano in grado di garantire le misure minime indicate nell'allegato 1, parte integrante alla presente Ordinanza;

RITENUTO che, sulla base di quanto espresso, nel territorio regionale, occorre adottare le misure previste nell'allegato 1, relativamente all'attività ambulatoriale, al fine di non determinare un'eventuale ripresa dei contagi, tenuto conto degli sforzi intrapresi per contenere l'epidemia;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 1 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, nel territorio regionale – oltre a quelle in urgenza, mai sospese - sono consentite a far data dal 27 aprile 2020:

1. le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture private accreditate e private autorizzate che siano in grado di garantire le misure minime indicate nell'allegato 1 alla presente Ordinanza, parte integrante della stessa, nonché presso gli studi medici professionali nei quali, tenendo conto della specifica dimensione organizzativa, tali misure siano applicabili;
2. rimangono consentite le prestazioni di ricovero urgenti, quelle per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta, post acuta ed estensiva, di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening oncologico), nonché le attività programmate volte alla tutela della salute materno-infantile;
3. le sedute di vaccinazione devono essere garantite con le adeguate precauzioni e contingentazioni;

Le Autorità Competenti e gli Organi di controllo verificano il rispetto delle misure fissate nel presente provvedimento;

Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.

La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00.01 del 27 aprile 2020 e cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi, ministeriali o regionale che dispongano diversamente.

La presente ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale e locale, ovvero a seguito dell'introduzione di nuove norme o linee guida in materia.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, alle Aziende Sanitarie Provinciali, all'ANCI per la Comunicazione ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)

ALLEGATO 1

MISURE DI CONTENIMENTO E SOPPRESSIONE DELL'EPIDEMIA COVID-19 (PUNTO 3 DELL'ORDINANZA) APPLI CABILI NELLE STRUTTURE DI DIAGNOSI E CURA CHE DEVONO EROGARE LE PRESTAZIONI PREVISTE AI PUNTI 1 e 2

A) MISURE A CARICO DEL SOGGETTO EROGATORE E DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

1. sanificazione¹ straordinaria preliminare e periodica degli ambienti da utilizzare per l'erogazione della prestazione
2. individuazione di opportuni percorsi per accedere ai luoghi di diagnosi e cura (con segnaletica/cartellonistica che consenta ai pazienti di permanere il meno tempo possibile all'interno della struttura)
3. pre-triage con controllo della temperatura corporea all'ingresso della struttura
4. acquisizione e verifica di una copia del modulo di autocertificazione
5. disposizione di idonee misure di distanziamento interpersonale nelle sale d'attesa (disponibilità di almeno 10 mq a persona)
6. disponibilità e messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti e visiere) e agenti di sanificazione per il personale² materiale monouso, disinfettante per le mani per l'utenza
7. definizione di procedure operative per la gestione di tutte le fasi connesse alla prestazione erogata
8. individuazione in ogni azienda con più di 15 operatori, di un Covid-Manager come figura di riferimento dell'intero processo, che sovrintenda alla definizione di un Piano aziendale dei "rischi Covid" ³
9. messa a disposizione di camici e altri mezzi di protezione opportunamente lavati e monouso
10. applicazione Ordinanza n. 20/2020 (tampone operatori sanitari)
11. prevedere l'installazione di barriere fisiche nelle aree di ricevimento, per limitare il contatto ravvicinato tra il personale addetto al triage e i pazienti

B) MISURE DI CARATTERE GESTIONALE, ORGANIZZATIVO E PROCEDURALE A CARICO DEI RESPONSABILI SANITARI E DEGLI OPERATORI

1. sistema di prenotazione esclusivamente attraverso il CUP o on-line. Dopo la fissazione dell'appuntamento o all'atto dell'appuntamento, è necessario istruire il paziente circa la necessità di riprogrammare o differire l'appuntamento, nel caso sviluppino sintomi riferibili a Covid-19
2. favorire l'utilizzo della telemedicina o del consulto telefonico, al fine di limitare al minimo il tempo di permanenza presso la struttura sanitaria
3. garantire il rispetto dei percorsi individuati evitando la possibilità di incroci (entrata vs uscita)
4. in caso di accertamento di sintomi o segni compatibili con Covid-19, inclusa la temperatura corporea superiore a 37,5°C, il soggetto viene immediatamente avviato al percorso dedicato ai pazienti Covid-19
5. nel caso di accesso alla struttura di un soggetto richiedente la prestazione senza mascherina, sarà compito della struttura fornirne una.

6. garantire la messa a disposizione di procedure operative per il corretto utilizzo degli appropriati DPI. Per i soggetti richiedenti la prestazione deve essere resa disponibile un'istruzione che preveda che nel caso si debba toccare la mascherina con le mani, si dovrà procedere all'igiene delle mani immediatamente prima e immediatamente dopo
7. sanificazione accurata delle mani prima e dopo la prestazione
8. aerazione dei locali dopo ogni accesso, ove possibile, per un sufficiente lasso di tempo utile a consentire il ricambio dell'aria, volto a rimuovere particelle potenzialmente infettanti. In detto periodo deve essere eseguita la pulizia e la sanificazione degli strumenti di diagnostica usati e delle superfici, prima che la stanza sia utilizzata per il paziente successivo
9. le operazioni di vestizione/svestizione devono avvenire in spogliatoi con armadietti a doppio scomparto, nei quali è possibile conservare gli indumenti in modo che non costituiscano un veicolo per l'infezione
10. garantire una idonea gestione dei rifiuti, inclusi i rifiuti sanitari, con utilizzo di contenitori a comando non manuale

C) MISURE COLLEGATE AL DISTANZIAMENTO SOCIALE E DI MITIGAZIONE A CARICO DEL SOGGETTO CHE USUFRUISCE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA

1. rispetto del distanziamento interpersonale
2. uso delle mascherine chirurgiche per l'accesso ad ogni prestazione
3. compilazione autocertificazione e accesso previo pre-triage
4. possibilità di accompagnatori solo se soggetti non autosufficienti o minori
5. il soggetto che richiede la prestazione dovrà raggiungere il luogo del pre-triage con un anticipo non superiore a 10 minuti
6. le operazioni di vestizione/svestizione dovrebbero avvenire in locali dove è possibile conservare gli indumenti in modo che non costituiscano un veicolo per l'infezione (anche con utilizzo di sacchi monouso all'interno dei quali riporre gli indumenti personali incluse le scarpe)
7. obbligo di igienizzare le mani in entrata e in uscita e di allontanamento dalla struttura nel più breve tempo possibile
8. qualora debba essere rimossa la mascherina all'interno delle stanze di ricovero e cura, è necessario prevedere di indossare la mascherina quando lasciano la stanza, ovvero quando altri entrano nella stanza, previo lavaggio delle mani

¹la sanificazione/ igienizzazione comprende:

- 1 fase rimozione sporco grossolano
- 2 fase uso detergente
- 3 fase rimozione del detergente con acqua potabile
- 4 fase disinfezione
- 5 fase lavaggio per rimuovere residui del disinfettante

²si ritiene opportuno rilevare che i dati epidemiologici indicano che i soggetti asintomatici sono in grado di trasmettere la malattia e, pertanto, in tutti i casi in cui il distanziamento interpersonale non sia garantito (almeno 1 metro) è necessario che il personale sanitario e il soggetto richiedente la prestazione, indossino entrambi idonei DPI/mascherine.

Nel caso in cui la prestazione non permetta l'utilizzo continuativo della mascherina da parte del soggetto che richiede la prestazione, è necessario prevedere idonee misure di contenimento per il personale sanitario (tute, mascherine, visiere, occhiali, ecc.), ad esempio in caso di prestazioni odontoiatriche, otorinolaringoiatriche, endoscopiche, ecc.

³ Il Piano deve almeno prevedere:

- Igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro

- Informazione e formazione di tutto il personale
- Incentivazione di tele-consulti e tele-medicina, e limitazione delle occasioni di contatto
- Incentivazione trasmissione referti on line
- Rilevazione della temperatura corporea, in ingresso, di lavoratori, fornitori, visitatori
- Obbligo di utilizzo di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- Mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro (criterio di distanza “droplet”) sia nelle postazioni di lavoro che negli ambienti comuni
- Rigorosa igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie
- Tutela dei lavoratori più vulnerabili
- Gestione degli eventuali casi di positività